




Università degli Studi
Mediterranea
di Reggio Calabria



Prot. N. 5084 - P -
del 29/04/2019
UR: SARI
(2019-UNMCLE-0000004)

Ai Direttori di Dipartimento
E, p.c. Al Responsabile del SIAt
Loro Sedi

Oggetto: Convenzione di accoglienza per ricercatori di Paesi Terzi a fini di ricerca scientifica_Iscrizione dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria all'elenco MIUR e indicazioni procedurali.

Con il D.lgs 17 del 9 gennaio 2008 l'Italia ha recepito la direttiva Comunitaria 2005/71/CE relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi Terzi a fini di ricerca scientifica per periodi superiori a tre mesi, la quale stabilisce che, per poter avviare la "Convenzione di accoglienza", gli Istituti di ricerca devono essere autorizzati dallo Stato membro, il quale pubblica e aggiorna periodicamente un elenco degli istituti che hanno ottenuto l'autorizzazione.

Così come previsto dal decreto Ministeriale MIUR dell'11 aprile 2008, l'Ateneo ha provveduto all'iscrizione presso l'Elenco degli Istituti pubblici e privati che, previa selezione, accolgono cittadini di Paesi terzi (ricercatori), ai fini della realizzazione di progetti di ricerca, ottenendo l'autorizzazione a stipulare le previste Convenzioni di accoglienza. In allegato si invia il documento rilasciato dal MIUR che attesta l'autorizzazione e riporta il numero di registrazione da indicare nelle singole convenzioni (Allegato 1).

Il soggetto autorizzato a stipulare le Convenzioni di accoglienza per l'Ateneo è il Magnifico Rettore, nella qualità di rappresentante legale. Tuttavia, si ritiene che le obbligazioni previste nelle convenzioni possano essere utilmente assunte a livello delle strutture deputate allo svolgimento delle attività di ricerca, ovvero i Dipartimenti, previa espressa delega rettorale.

A tal proposito, si forniscono le seguenti puntualizzazioni al fine di una corretta gestione, da parte dei Dipartimenti, della procedura relativa alla stipula della Convenzione di accoglienza per ricercatori stranieri, con cui il ricercatore si impegna a realizzare il progetto di ricerca e il Dipartimento si impegna ad accogliere il ricercatore.

~ ~ ~
Ai sensi dell'art. 27 ter, stesso T.U., introdotto dall'art. 1 del D. Lgs. n. 17/2008:

L'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi e' consentito a favore di stranieri in possesso di un titolo di studio superiore, che nel Paese dove è stato conseguito di accesso a programmi di dottorato. Il cittadino straniero, denominato ricercatore ai soli fini dell'applicazione delle procedure previste nel suddetto articolo, è selezionato da un Istituto di ricerca iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

Il ricercatore e l'Istituto di ricerca che lo ospita stipulano una convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si impegna a realizzare il progetto di ricerca e l'istituto si impegna ad accogliere il ricercatore. Il progetto di ricerca deve essere approvato dagli organi di amministrazione dell'istituto medesimo che

①



valutano l'oggetto della ricerca, i titoli in possesso del ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo di studio, ed accertano la disponibilità delle risorse finanziarie per la sua realizzazione. La convenzione stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse mensili messe a sua disposizione, pari ad almeno il doppio dell'assegno sociale, le spese per il viaggio di ritorno, la stipula di una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore ed i suoi familiari ovvero l'obbligo per l'Istituto di provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

L'Istituto di ricerca è tenuto inoltre a farsi carico delle spese connesse all'eventuale condizione di irregolarità del ricercatore, compresi i costi relativi all'espulsione, per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza.

La domanda di nulla osta per ricerca scientifica, corredata dell'attestato di iscrizione all'elenco di cui sopra e di copia autentica della convenzione di accoglienza, è presentata dall'Istituto di ricerca allo Sportello Unico per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il programma di ricerca. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, rilascia il nulla osta.

La convenzione di accoglienza decade automaticamente nel caso di diniego al rilascio del nulla osta.

~ ~ ~

In conformità allo schema previsto dal MIUR, l'Ateneo ha predisposto il modello di Convenzione di accoglienza (Allegato 2) da stipularsi con il ricercatore a cura del Dipartimento ospitante, previa espressa delega rettorale da richiedere con il modello di cui all'Allegato 3.

Per garantire il monitoraggio e l'omogeneizzazione delle procedure, presso l'Amministrazione Centrale viene istituito un *Repertorio delle Convenzioni di Accoglienza per Ricercatori Stranieri*, attivato nel sistema di protocollo informatico e gestione documentale *Titulus*.

La competenza a compiere le attività inerenti alla stipula e alla registrazione delle convenzioni nel suddetto repertorio è demandata ai Dipartimenti, i quali sono anche responsabili della conservazione degli originali cartacei rispettivamente prodotti e registrati. E' importante sottolineare che le convenzioni devono essere registrate nel repertorio solo dopo l'apposizione di tutte le firme.

Nella fase transitoria che precede l'attivazione del repertorio informatico in *Titulus*, i Dipartimenti procederanno alla stipula delle convenzioni e ne invieranno copia al Servizio Autonomo per il Coordinamento e lo Sviluppo delle Relazioni Internazionali di Ateneo.

Stipulata la convenzione di accoglienza, il Dipartimento ospitante dovrà espletare le ulteriori formalità burocratico-amministrative relativamente alla domanda di nulla osta per ricerca scientifica che l'Istituto di ricerca è tenuto a presentare allo Sportello Unico per l'immigrazione, come espressamente previsto al comma 4 dell'art. 27 ter sopra richiamato.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia alla normativa vigente qui interamente richiamata e disponibile al link:

<https://miur.gov.it/elenco-degli-istituti-di-ricerca-autorizzati>



Università degli Studi
Mediterranea
di Reggio Calabria

Resta comunque inteso che la stipula di una Convenzione di accoglienza non esime il Dipartimento dal rispetto della normativa in vigore relativamente all'assunzione di personale o al conferimento di incarichi esterni.

Ciascun Dipartimento procederà alla nomina di un funzionario Responsabile del procedimento di cui alla presente, comunicandone il nominativo con il modello di cui all'Allegato 4.

**La Responsabile del Servizio Autonomo per il
Coordinamento e lo Sviluppo delle Relazioni Internazionali di Ateneo**

Dott.ssa Daniela Dattola

**Il Direttore Generale
Prof. Ottavio Amaro**

**Il Rettore
Prof. Santo Marcello Zimbone**

Allegati:

- 1. Attestato di iscrizione dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria all'elenco MIUR degli Istituti autorizzati alla stipula delle convenzioni di accoglienza dell'8/4/2019;**
- 2. Modello Convenzione di accoglienza di Ateneo;**
- 3. Richiesta delega per stipula Convenzione di accoglienza;**
- 4. Comunicazione Responsabile del Procedimento e richiesta abilitazione alla registrazione nel Repertorio delle Convenzioni di Accoglienza per Ricercatori Stranieri.**